

Numero 01312/2016 e data 01/06/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 aprile 2016

NUMERO AFFARE 00413/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Claudio Taverniti, nato a Torino il 25 febbraio 1984 e residente a Grugliasco, avverso sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di due trentesimi dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; visto il ricorso, notificato dal difensore del ricorrente al ministero dell'interno e alla questura di Torino presso l'avvocatura dello Stato di Torino a mezzo del servizio postale il 9 maggio 2015 (data di spedizione: 8 maggio 2015);

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

con il ricorso straordinario in esame, notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e agli agenti della Polizia di Stato Ivan De Salvo e Salvatore Rizzo, il sig. Taverniti Claudio, agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato, unitamente alla pregressa contestazione degli addebiti e agli atti connessi, il provvedimento dirigenziale 14 giugno 2015 prot. n. 10/314560, notificatogli il 16 giugno 2015, con il quale il dirigente del reparto di prevenzione del crimine Piemonte gli ha irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di due trentesimi dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo perché, con riferimento a fatti occorsi il 3 marzo 2015, *“in qualità di capo pattuglia ometteva di controllare il personale a lui affidato, consentendo comportamenti contrari alla legge, alla prudenza, alla diligenza, perizia ed alle norme che regolano il transito autostradale, nonché evitava di segnalare compiutamente e tempestivamente l'incidente stradale occorso a tre autovetture con i colori di istituto e non ottemperava agli ordini ricevuti dai suoi superiori gerarchici”*.

Il ministero referente ha espresso l'avviso che il ricorso sia inammissibile, con conseguente assorbimento dell'esame del merito, perché proposto contro atto non definitivo.

La relazione, datata 26 gennaio 2016, è stata trasmessa, tramite il reparto d'appartenenza, all'interessato, e per conoscenza al suo difensore.

Considerato:

come eccepito dal Ministero referente, l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 n. 737 (“Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”) prevede espressamente che avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si ricorre

all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione; ed altresì il precedente articolo 22, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 737/1981 prevede, in via generale, che relativamente alle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si applicano, per quanto non previsto e se compatibili con le norme del medesimo d.P.R. n. 737/1981, le disposizioni del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi; secondo le quali il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti definitivi; vale a dire contro gli atti contro i quali non sono esperibili altri ricorsi. D'altra parte il provvedimento impugnato reca in calce l'avvertenza che contro di esso erano ammessi il ricorso al tribunale amministrativo regionale (davanti al quale sono impugnabili anche gli atti non definitivi) o il ricorso gerarchico al Capo della Polizia.

Il ricorso straordinario è dunque inammissibile, ai sensi dell'articolo 8 del citato d.P.R. n. 1199/1971, perché proposto contro atto non definitivo.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli